



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del presidente della Giunta Regionale N° 114 del 23 novembre 2020

Oggetto:

Ordinanza del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 - Modifiche all'Ordinanza n.110/2020 e n. 111/2020 in merito alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

Struttura Proponente: **DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA**

Pubblicità / Pubblicazione: **Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)**

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Disposizioni tecnico-gestionali per la gestione di alcuni rifiuti urbani

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, ed in particolare l'articolo 2, comma 3 ai sensi del quale sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sino al 31 gennaio 2021.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;

Vista la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” del d.lgs. 152/2006;

Visto, in particolare, l'articolo 191, che dispone che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti;

Considerato quanto disposto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare: “Ordinanze contingibili e urgenti ex articolo 191, D. Lgs. 152/82006 – Chiarimenti interpretativi” del 22 aprile 2016, n. 5982, la quale precisa che non possono essere adottate ordinanze per raggiungere finalità differenti da quelle normativamente ammesse;

Visto altresì quanto disposto dalla stessa Circolare sui tempi di durata delle ordinanze contingibili e urgenti, che possono essere anche reiterate, al massimo per tre volte, per un periodo che, complessivamente (compresa la prima ordinanza), non può superare i ventiquattro mesi;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 “Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007”;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”;

Visto l’articolo 16 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” che dispone l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti da parte del Presidente della Giunta regionale, quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessa il territorio di più Comuni;

Visto altresì l’articolo 21 della legge regionale di cui al precedente alinea, in cui si dispone che, “il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza”;

Richiamato il Rapporto ISS n. 3/2020, versione del 31/05/2020, avente ad oggetto “Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;

Richiamato il documento “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza COVID-19”, approvato dal Consiglio SNPA in data 23 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 14 novembre 2020 avente ad oggetto “Ordinanza del presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 191 del D.lgs.152/2006 - Emergenza epidemiologica da COVID-19, misure per la gestione dei rifiuti”;

Considerato che si rende necessario abrogare il punto 4 dell'Ordinanza di cui alla precedente alinea che prevede che i centri di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008 e le stazioni ecologiche di cui all'art 13 comma 2 lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n.13/R siano chiusi al pubblico, in quanto inserito per mero errore materiale;

Vista altresì l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13 del 16/03/2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici”, reiterata una prima volta con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 68 del 16 giugno 2020 e, successivamente, con Ordinanza n. 111 del 14 novembre 2020;

Considerato che l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 111 del 14 novembre 2020 avente ad oggetto “Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13/2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici" - Seconda Reiterazione“ ha efficacia per 6 mesi dalla data di approvazione, reiterabili ai sensi della normativa vigente;

Preso atto che il recente mutamento nel quadro diffusionale che sta caratterizzando l'emergenza epidemiologica a livello regionale ha ricadute anche sul sistema di gestione dei rifiuti oggetto

dell'Ordinanza di cui alle precedenti alinee;

Considerato che si rende necessario procedere, prima del termine dell'efficacia dell'atto di cui alla precedente alinea, ad adeguare le disposizioni tecnico-gestionali in modo da consentire il mantenimento del servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dai soggetti positivi al COVID 19 in isolamento obbligatorio, la tutela della salute degli operatori del servizio rifiuti, dei cittadini e dell'ambiente;

Ritenuto in particolare necessario adeguare le disposizioni tecnico-gestionali di cui all'Allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 111/2020;

Considerato che, per l'attuazione della presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni di cui all'articolo 191 del d.lgs. 152/2006, si prevedono specifiche deroghe alle sottoelencate disposizioni e ai sottoelencati atti:

- alla pianificazione d'ambito vigente nella parte in cui definisce le destinazioni dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- agli atti autorizzativi attualmente vigenti qualora riportino diverse determinazioni rispetto a quelle indicate nel presente atto, nel rispetto comunque delle norme di tutela ambientale e paesaggistica;
- al principio di autosufficienza di cui all'articolo 182 bis del d.lgs. 152/2006;
- all'articolo 25 della l.r. 25/1998 che richiede le convenzioni tra ATO nel caso di flussi interambito;

Per le motivazioni espresse in premessa e acquisiti i pareri di ARPAT e della Direzione regionale competente in materia di sanità;

ABROGA

il punto 4 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 110 del 14 novembre 2020 (Ordinanza del presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 191 del D.lgs.152/2006 - Emergenza epidemiologica da COVID-19, misure per la gestione dei rifiuti) che prevede che i centri di raccolta di cui al DM 8 aprile 2008 e le stazioni ecologiche di cui all'art 13 comma 2 lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n.13/R siano chiusi al pubblico;

DISPONE

1) che i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti che, risultati positivi alla Covid-19, effettuano nei comuni della Toscana isolamento obbligatorio, vengano gestiti secondo le disposizioni riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che modifica e sostituisce l'Allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 111 del 14 novembre 2020 (Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 13/2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 in materia di rifiuti urbani domestici" - Seconda Reiterazione);

2) che i gestori del servizio, sentite le autorità di ambito, comunicheranno all'AATO sede dell'impianto finale il conferimento dei rifiuti entro il giorno precedente al conferimento stesso, previa concertazione dei viaggi tra i gestori del servizio e i gestori degli impianti finali. Il gestore del servizio provvede a inviare all'AATO sede dell'impianto finale una rendicontazione settimanale dei viaggi e i quantitativi conferiti;

3) che le 3 Autorità di ambito territoriali della Toscana dispongano, all'occorrenza, la

redistribuzione dei flussi di rifiuti urbani da gestire nei territori di competenza al fine di assicurare il conferimento dei rifiuti oggetto dell'ordinanza secondo quanto disposto nell'allegato 1.

4) che il presente atto non determina decorrenza di nuovi termini di efficacia rispetto a quanto già previsto nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 110/2020 e nell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 111/2020 ;

I dati personali inerenti alle misure di cui alla presente ordinanza sono trattati ai sensi dell'articolo 17 bis del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

L'inosservanza, anche parziale, delle suddette prescrizioni, comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali vigenti.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art 191 del dlgs 152/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive e ai Presidenti e ai Direttori Generali dell'Autorità servizio gestione integrata dei rifiuti urbani;
- ad ARPAT
- ai gestori del servizio rifiuti
- ai Prefetti;
- ai Presidenti delle Province e della Città Metropolitana di Firenze
- ai Sindaci;
- alle Aziende USL della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
TOSCANA
Eugenio Giani

IL DIRETTORE
Edo Bernini